



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA

composta dai seguenti magistrati

dott. Salvatore GRECO	Presidente	
dott. Tommaso SALAMONE	Giudice	
dott. Giovanni PASTORINO OLMI	Giudice estensore	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n° 17722 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

ZUNINO Mauro Giuseppe, residente in Albenga, via degli Orti, n. 53/16;

PATRONO Cesare, residente in Andora, via Risorgimento, n. 37/5;

MERELLO Carlo, residente in Albenga, via Pacinotti, n. 8 scala a);

DELFINO Gerolamo, residente in Albenga, reg. Carenda Inferiore, 12/2;

SANGUINETI Flavio, residente in Albenga, Campochiesa reg. Signola, n. 4;

GARNIERI Rosalia, residente in Albenga, Bastia via Magg. Enrico Rinaldo, n. 1;

DISTILO Diego, residente in Albenga, via Trieste, n. 43/8;

GAGLIOLO Claudio, residente in Garlanda, via delle Rocche, n. 2

tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Saccone ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Albenga via Papa Giovanni XXIII n. 126;

e nei confronti di:

SCARDIGNO Emanuele, residente in Loano, via Montello n. 44, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Prof. Piergiorgio Alberti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Genova via Corsica n. 2;

PIZZO Gilberto, residente in Cisano sul Neva, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Fabio Cardone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Genova via della Nunziata n. 5/14;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi nella pubblica udienza del 9 luglio 2008 il relatore, dott. Giovanni Pastorino Olmi, gli avvocati Andrea Saccone, Piergiorgio Alberti e Fabio Cardone, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gabriele Vinciguerra;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 20 novembre 2006, la Procura regionale presso questa Sezione ha convenuto in giudizio i sigg.ri ZUNINO Mauro Giuseppe, PATRONO Cesare, MERELLO Carlo, DELFINO Gerolamo, SANGUINETI Flavio, GARNIERI Rosalia, DISTILO Diego e GAGLIOLO Claudio, rispettivamente Sindaco e Assessori del Comune di Albenga.

Espone in fatto Parte Attrice che con sentenza n. 465 in data 9.2.2002, passata in giudicato, il GUP del Tribunale di Savona ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di VIVERI Angelo (già sindaco del Comune di Albenga), nonché di MANDUCA Pasquale e di VAZIO Franco (consiglieri comunali), perché i fatti loro addebitati in n. 6 capi di imputazione non erano più previsti dalla legge come reato, mentre assolveva il VIVERI in relazione ad altro capo di imputazione per insussistenza del fatto.

Con delibere n. 305 e n. 306 del 10.7.2003 e n. 228 del 29.4.2004, la Giunta comunale di Albenga disponeva il rimborso delle spese legali sostenute dai menzionati soggetti nel corso del procedimento penale per un totale di € 36.723,55 (di cui € 19.381,91 per il VIVERI, € 8.670,82 per il MANDUCA e € 8.670,82 per il VAZIO).

La Procura regionale sostiene l'illegittimità del rimborso, in quanto la normativa vigente, riguardante, sul punto, i dipendenti degli enti locali (artt. 16 del **d.p.r. n. 191/1979**, 22 del **d.p.r. n. 347/1983** e 67 del **d.p.r. n. 268/1987**, norme confermate dall'**art. 50 del d.p.r. n. 333/1990**),

anche se estensibile in via analogica agli amministratori degli enti medesimi, presuppone comunque per essere applicata la sussistenza dei seguenti presupposti: a) la connessione con i compiti di ufficio dei fatti oggetto del processo penale, b) la mancanza di conflitto di interessi con il Comune a causa dei predetti fatti, c) la conclusione del processo penale con una sentenza di assoluzione.

Ora, secondo l'Ufficio requirente, dalla sentenza penale emergerebbe chiaramente l'esistenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione, perché, anche se i fatti contestati non costituirono illeciti penalmente perseguibili, gli stessi, tuttavia, si concretarono in comportamenti sicuramente illegittimi nei confronti del Comune.

In effetti, l'imputazione contestata al VIVERI al capo 2 della richiesta di rinvio a giudizio, per la quale è stato assolto per insussistenza del fatto, è di tentata concussione, per aver posto in essere, stante la sua funzione di Sindaco e quindi di pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, previo concerto con Parodi Silvano, atti idonei diretti in modo inequivoco ad indurre gli imprenditori Damonte Bruno e Cossi Renato a promettere al Parodi la somma di lire un miliardo e seicento milioni. Gli altri capi di imputazione, per i quali l'ex Sindaco è stato assolto per abolitio criminis, in conseguenza della nuova formulazione del reato di abuso d'ufficio, riguardano atti e comportamenti che comunque integrano una deviazione dal fine pubblico e sono pertanto connotati da eccesso di potere. Essi, in sintesi, si riferiscono a: induzione all'elaborazione della progettazione del nuovo P.R.G. in modo da favorire alcune aree (capo 6° della richiesta di rinvio a giudizio); induzione all'abbandono di una certa attività imprenditoriale da parte di un soggetto mediante atti e controlli aventi di fatto contenuto vessatorio (capo 7°); colpevole inerzia nel tollerare una situazione di incompatibilità con l'impiego pubblico in cui versava la segretaria del sindaco (capo 9°); consapevole inerzia nel tollerare che un pubblico esercizio svolgesse la propria attività in assenza della relativa autorizzazione amministrativa (capo 12°); illegittima concessione edilizia concernente lavori in parte eseguiti in difformità a precedente autorizzazione (capo 32°); emissione di ordinanza contingibile ed urgente viziata da eccesso di potere (capo 34°).

Per quanto riguarda i sigg.ri MANDUCA e VAZIO, le imputazioni a loro carico riguardano i fatti in concorso con il VIVERI di cui ai capi 68° e 32°. Secondo la Procura, inoltre, costoro difetterebbero anche della qualifica di

amministratori comunali, in quanto semplici consiglieri.

In merito all'elemento psicologico, la Procura sostiene la sussistenza della colpa grave in capo ai soggetti che deliberarono i rimborsi, per aver completamente disatteso il parere che, la Regione Liguria – Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legali – Comitato di Controllo, aveva argomentatamente reso in senso negativo, a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio Contenzioso del Comune.

Gli elementi sopra rappresentati sono stati oggetto di contestazione a carico dei presunti responsabili mediante invito a dedurre ex art. 5 comma 1 del **decreto legge 15.11.1993, n. 453**, convertito nella **legge 14.1.1994, n. 19**.

A seguito della notifica del predetto atto, gli interessati hanno fatto pervenire deduzioni difensive che però non sono state ritenute sufficienti a superare l'addebito da parte della Procura, la quale ha emesso il conseguente atto di citazione, ascrivendo a ciascun convenuto il danno in misura ripartita a seconda della sua partecipazione agli atti deliberativi in contestazione, nella maniera che segue: ZUNINO, PATRONO, MERELLO, DELFINO, GUARNIERI e DISTILO € 5.246,22 ciascuno, SANGUINETI € 4.007,54 e GAGLIOLO € 1.238,69.

Con comparsa depositata in data 11 aprile 2007 i convenuti si sono costituiti con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Andrea Saccone.

Nel suddetto atto defensionale si contesta anzitutto la sussistenza di un conflitto di interessi. Infatti, per quanto riguarda il reato di concussione ascritto al VIVERI occorre osservare che il medesimo è stato assolto perché il fatto non sussiste, per cui le condotte addebitategli non possono essere oggi riesumate per dimostrare il presunto conflitto di interessi.

In merito ai rimanenti episodi contestati in sede penale, la difesa osserva che a nessuno degli imputati risulta ascrivibile una violazione di legge o di regolamento o un'omissione di un dovere di astensione. E, comunque, nessuna valutazione è stata fatta da parte del GUP in ordine alle ipotesi di reato formulate dal P.M., tanto è vero che nella sentenza si precisa che "La pronuncia sulla mancanza di illiceità del fatto contestato è pregiudiziale ed assorbente rispetto alla sua sussistenza ed impedisce qualunque altra formula assolutoria". Non è quindi sufficiente che parte attrice richiami i capi di imputazione al fine di dimostrare il presunto conflitto di interesse, ma occorre che venga fornita la prova della sussistenza delle con-

dotte addebitate, dato che in sede penale i fatti in contestazione non sono stati esaminati.

La difesa osserva poi che il Comune non si è costituito parte civile nel procedimento penale contro gli ex amministratori e tale circostanza è significativa dell'insussistenza del conflitto di interessi.

Per quanto riguarda l'elemento della colpa grave, che parte attrice riconduce essenzialmente al fatto di aver disatteso il parere della Regione, il difensore obietta che detto parere non viene citato in delibera, né risulta che sindaco e assessori ne abbiano preso visione. In ogni caso tale parere non può considerarsi negativo ai fini della fattispecie in esame, atteso che esso non contiene alcuno specifico riferimento alla sentenza n. 465 del GUP di Savona, bensì osservazioni genericamente rivolte a casi ipotetici.

In conclusione, il difensore ha chiesto in via istruttoria l'ammissione di capitolo di prova per testimoni al fine di stabilire se il parere della Regione sia stato sottoposto ai componenti della Giunta. Nel merito, ha chiesto l'assoluzione dei convenuti e in subordine l'applicazione del potere riduttivo.

All'udienza del 17 maggio 2007, con ordinanza n. 162/2007, depositata il 15 giugno 2007, questa Sezione ha disposto l'ammissione della prova per testimoni sul seguente capitolo proposto da parte convenuta: "Vero che, in occasione dell'approvazione delle deliberazioni n. 305 - 306/2005 e 228/2004 del Comune di Albenga, ai componenti della Giunta comunale non venne sottoposto l'esame del parere reso in data 30.4.2003 dalla Regione Liguria - Direzione Centrale Affari Istituzionali e Legali - Comitato di Controllo?". Con il medesimo atto sono stati ammessi a rendere testimonianza i sigg.ri Francesco PATTI, già Segretario generale del Comune di Albenga e Gilberto PIZZO, già responsabile dell'Ufficio di segreteria.

All'udienza del 28 settembre 2007 si è svolta l'audizione del dott. Francesco PATTI, il quale ha precisato di aver partecipato alla seduta della Giunta come segretario verbalizzante per le delibere n. 305 e 306, mentre era assente per la n. 228, redatta dal dott. Pizzo. Il dott. PATTI ha precisato altresì che le deliberazioni erano già in precedenza stilate e completate dalla segreteria o dal dirigente del settore relativo e quindi in questo caso il parere tecnico era stato reso dal dott. Pizzo. Sullo specifico quesito formulato, il dott. PATTI ha fornito risposta negativa, sottolineando che il parere in questione non è nemmeno citato nel contenuto della delibera, per-

ché era nella disponibilità del dirigente dell'ufficio di segreteria. Circa le ragioni per cui non si ritenne di comunicare il parere alla Giunta, il testimone ha risposto: "Noi non lo avevamo, io non lo avevo perché lo aveva il dirigente e quindi in buona sostanza perché il dirigente aveva ritenuto che non modificasse il contenuto di quanto lui aveva già predisposto".

Successivamente il Collegio, preso atto che il dott. PIZZO ha giustificato la propria assenza con certificato medico, ha disposto il rinnovo, nei suoi confronti, dell'intimazione a comparire.

All'udienza dell'11 ottobre 2007, constatata la mancata presentazione del dott. Gilberto PIZZO, il Presidente ha invitato le parti a formulare le proprie conclusioni.

L'Avv. Saccone, in rappresentanza dei convenuti, ha sottolineato il carattere liberatorio per i propri assistiti della testimonianza resa dal dott. PATTI e, per quanto riguarda la mancata presentazione del dott. PIZZO, ha affermato che si tratta di un fatto dal quale è possibile trarre le dovute conclusioni. Il difensore di parte ha poi messo in rilievo la circostanza che sugli atti in esame andava acquisito il parere tecnico da parte dei responsabili dei servizi interessati, atteso il principio della separazione tra il ruolo politico e di indirizzo e quello amministrativo e gestionale. Conclusivamente, l'Avv. Saccone si è richiamato alla memoria scritta e ha chiesto l'assoluzione dei convenuti presentando la relativa nota spese, competenze ed onorari.

Il dott. Vinciguerra, in rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero, ha concluso come in atto scritto e, in subordine, ha chiesto l'integrazione del contraddittorio.

Con ordinanza n. 222/2007 depositata il 21.11.2007 questo Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei funzionari comunali responsabili dell'istruttoria e che hanno espresso o avrebbero dovuto esprimere il parere tecnico di competenza sugli atti deliberativi in esame in qualità di responsabili del servizio interessato, soggetti individuabili sulla base degli atti nelle persone dell'avv. Gilberto PIZZO e del dott. Emanuele SCARDIGNO.

Con atto di citazione per chiamata di terzo depositato l'11.1.2008, la Procura regionale ha convenuto nel presente giudizio i signori PIZZO Gilberto e SCARDIGNO Emanuele, per sentirli condannare al risarcimento a favore del Comune di Albenga del danno di cui all'atto di citazione, ripartito con

gli altri convenuti secondo i criteri che questa Sezione riterrà di giustizia. Con comparsa di costituzione depositata nei termini si è costituito il sig. Gilberto PIZZO, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Cardone.

La difesa del convenuto ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio, in quanto nella giurisprudenza del Giudice contabile la citazione a seguito dell'ordine del giudice si configura, nei confronti dei convenuti iniziali, come riassunzione ed è quindi soggetta alla disposizione di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c. per quanto riguarda il nuovo convenuto. Nella fattispecie, l'atto di integrazione del contraddittorio non dà conto, in violazione del citato art. 125 disp. att. c.p.c., delle difese dei convenuti principali dalle quali potenzialmente potrebbe essere sorto l'interesse alla integrazione del contraddittorio. Inoltre, in ragione della necessaria compiuta indicazione della causa pendenti di cui all'art. 163 c.p.c., al fine di permettere il pieno esercizio del diritto di difesa, non appare sufficiente il semplice riferimento all'atto introduttivo del giudizio che non permette al convenuto la piena cognizione della sua legittimazione passiva, posto che lo stesso in una prima fase non manifestava alcun interesse giuridico ex art. 100 c.p.c. al processo, tanto da essere chiamato in esso quale testimone.

Il difensore del convenuto ha poi eccepito l'improcedibilità dell'atto di citazione a causa della mancata preventiva emissione dell'invito a dedurre, atto che costituisce una condizione dell'azione e la cui omissione comporta l'inammissibilità della citazione, con conseguente improcedibilità dell'azione e nullità della sentenza in caso di omissione.

Nel merito l'Avv. Cardone, dopo aver richiamato la normativa riguardante le spese di assistenza processuale dei dipendenti degli enti locali, ritenuta applicabile dalla giurisprudenza anche agli amministratori, ha osservato che la giurisprudenza della Corte dei conti, in relazione alla predetta normativa, ha stabilito che le spese di difesa sostenute dai funzionari/amministratori degli enti locali nel corso di procedimenti penali in cui essi siano stati coinvolti vanno rimborsate dall'ente quando i fatti contestati non integrino una condotta contraria agli interessi del Comune (non sussista, cioè, conflitto di interessi) e quando gli stessi siano direttamente connessi alle funzioni o alla carica rivestita.

Nella fattispecie, quanto alle problematiche soggettive degli indagati, nessun dubbio può sorgere circa lo status di amministratore di Angelo Viveri,

il quale, all'epoca, era Sindaco del Comune di Albenga. Tale problematica non si pone neppure con riferimento alle posizioni di Pasquale Manduca e Franco Vazio, il primo "assessore allo sport" e il secondo "capo gruppo consiliare di maggioranza e quindi pubblico ufficiale", quindi soggetti idonei a porre in essere atti amministrativi nell'ambito delle situazioni giuridiche sopra indicate.

Circa il presupposto del rimborso spese, è sufficiente il riferimento alla sentenza del GUP di Savona n. 465 del 9 febbraio 2002 nella quale gli interessati Viveri Angelo, Manduca Pasquale e Vazio Franco vengono prosciolti.

Per quanto riguarda infine il supposto "conflitto di interessi", la difesa osserva che la qualificazione e considerazione della situazione giuridica dell'interessato in riferimento alla posizione dell'ente pubblico di riferimento, nell'ambito del procedimento per il rimborso delle spese, è rimessa alla valutazione discrezionale dell'ente stesso. In secondo luogo, la valutazione del "conflitto di interessi" non dipende dalla prefigurazione astratta in sede di indagine ovvero del capo di imputazione, ma dalla successiva valenza dei fatti allo stesso addebitati. Nel caso di specie, l'assoluzione in sede penale del Viveri dall'ipotesi accusatoria di tentata concussione con la formula "perché il fatto non sussiste" consente di escludere ex se il conflitto di interessi. In relazione al reato di abuso d'ufficio, contestato tanto al Viveri quanto al Manduca e al Vazio, non risulta accertato né provato alcun fatto materiale.

Circa la gravità della colpa, la difesa del convenuto ha evidenziato che in materia di rimborso spese di giudizio, in assenza di una disposizione legislativa specifica, sussistono questioni talmente dibattute in dottrina e in giurisprudenza che non può dirsi consolidata una posizione definitiva. D'altra parte, il parere richiesto al Comitato di controllo presso la regione Liguria e trasmesso al Comune di Albenga in persona del dott. Emanuele SCARDIGNO - soggetto richiedente - lungi dall'essere negativo sulla rimborsabilità delle spese legali nel caso specifico, dava esclusivamente conto della complessità della materia e, comunque, spunto e possibilità teorica per il rimborso delle stesse.

Conclusivamente, l'Avv. Cardone ha chiesto di dichiarare la nullità dell'atto di citazione per integrazione del contraddittorio e, in subordine, di dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda attorea formulata.

Nel merito il difensore ha chiesto di rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto, ovvero, in via gradata, la riduzione dell'addebito nella misura massima possibile.

Con memoria depositata nei termini si è costituito il dott. Emanuele SCARDIGNO, con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Prof. Piergiorgio Alberti.

Il difensore ha preliminarmente eccepito la nullità dell'atto di citazione per chiamata del terzo, richiamandosi ampiamente alla sentenza n. 300 del 30.9.2002 della Terza Sezione giurisdizionale di questa Corte, secondo la quale non è possibile per il giudice ordinare al P.M. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di altri soggetti quali possibili ulteriori o diversi responsabili, poiché ostano a ciò una serie di principi alcuni dei quali costituzionalmente garantiti, come i principi costituzionali di terzietà del giudice, della par condicio tra le parti del processo e i diritti della difesa. Al riguardo, l'Avv. Alberti ha aggiunto che la deteriore posizione del terzo chiamato in giudizio rispetto al convenuto originario contrasta con l'art. 6 (diritto ad un processo equo) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che implica l'obbligo per lo Stato di garantire a tutte le parti in causa di difendersi in condizioni paritarie. Nella fattispecie, la lesione del diritto di difesa risulterebbe ancor più evidente tenuto conto che, diversamente dai convenuti originari, il dott. SCARDIGNO non ha avuto modo di partecipare all'udienza di escussione dei testimoni in data 28.9.2007 e, pertanto, gli è stata preclusa la possibilità di formulare osservazioni sull'attendibilità dei testi e ottenere i necessari chiarimenti.

Ulteriore profilo di nullità dell'atto di integrazione del contraddittorio consisterebbe, secondo la difesa, nel fatto che la Procura ha evocato in giudizio il dott. SCARDIGNO e l'Avv. PIZZO, in esecuzione dell'ordinanza della Sezione n. 222/2007, senza precisare alcunché in ordine agli addebiti loro contestati. Infatti, nulla viene detto circa le condotte asseritamente dannose e le ragioni per le quali sarebbe ravvisabile la colpa grave, né tantomeno è stata effettuata la ripartizione del danno tra i convenuti.

In subordine, l'Avv. Alberti, nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi tuttora operante l'istituto dell'integrazione del contraddittorio ex art. 47 r.d. n. 1083/1933, richiamandosi alle considerazioni sopra riportate, ha eccepito che detta norma si rivelerebbe costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione.

In ulteriore subordine, l'Avv. Alberti ha chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Segretario generale dott. Patti, atteso che le deliberazioni n. 305 e 306 del 2003 furono assunte con l'assistenza del suddetto funzionario.

Nel merito, la difesa dello SCARDIGNO ha messo in rilievo come l'ipotesi accusatoria sia fondata sull'indebito rimborso da parte della Giunta comunale di Albenga, mediante l'assunzione delle deliberazioni 305-306/2003 e 228/2004, delle spese sostenute da precedenti amministratori comunali. Senonché, con riferimento ai provvedimenti di Giunta n. 305 e 306/2003 il presunto danno erariale non è casualmente riconducibile al convenuto, non avendo egli preso parte all'iter di approvazione delle delibere. Quanto alla delibera n. 228/2004 - sottoscritta dal dott. SCARDIGNO per il parere ex art. 49 **d.lgs. n. 267/2000** - la medesima si riferisce al rimborso delle spese processuali in favore del consigliere Vazio, al quale in sede penale era stato contestato il reato di abuso d'ufficio in relazione al rilascio di una concessione edilizia. Tuttavia, lo stesso P.M. penale aveva successivamente ritenuto di non dover procedere con riferimento a tale imputazione a seguito della modifica della norma incriminatrice, sicché il Tribunale di Savona ha prosciolto il Vazio "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato". Da tale pronuncia non emerge quindi la contrapposizione di interessi tra il Vazio e l'Ente, in quanto il Giudice penale non ha svolto alcun accertamento circa la fondatezza dell'originaria ipotesi accusatoria, ma si è limitato a prendere atto che le contestazioni inizialmente sollevate dal Pubblico Ministero non rientravano nella nuova fattispecie di abuso di ufficio.

Il difensore sostiene poi l'erroneità dell'assunto della Procura, secondo il quale il Manduca e il Vazio, in quanto semplici consiglieri comunali, non potrebbero essere ricompresi tra gli amministratori del Comune di Albenga, atteso che ai sensi dell'art. 77 **d.lgs. n. 267/2000** i consiglieri e i componenti delle giunte comunali rientrano nel novero degli "Amministratori locali".

Passando all'elemento soggettivo della colpa grave, la difesa osserva che, all'epoca dei fatti, il convenuto rivestiva la qualifica di funzionario dell'Ufficio Contratti, alle dipendenze del dirigente della Ripartizione I - Area Amministrativa - avv. PIZZO. A quest'ultimo era quindi demandato il parere ex art. 49 sulle determinazioni della Giunta concernenti il rimborso delle spese legali, tant'è che i provvedimenti n. 305 e 306/2003 erano stati

sottoscritti dal PIZZO, il quale aveva dato atto di non doversi pronunciare ai sensi della norma in questione trattandosi di atti di indirizzo. Sennonché dovendo il PIZZO usufruire di un periodo di ferie dal 24.3.2004 al 30.4.2004, il Sindaco aveva temporaneamente conferito al dott. SCARDIGNO l'incarico di "funzionario della Ripartizione I". Il convenuto, quindi, allorché si è trovato a sostituire per poche settimane il proprio dirigente, si è uniformato alle precedenti determinazioni di quest'ultimo, dando atto che non si rendeva necessario il parere di regolarità tecnica sulle pratiche di rimborso delle spese legali.

Il difensore ha infine sottolineato, fermo restando quanto sopra, che la legislazione non contiene specifiche disposizioni in merito alle condizioni da porre a carico degli Enti per le spese sostenute dai propri amministratori nei procedimenti penali connessi all'incarico, dovendosi quindi di volta in volta ricorrere ai principi generali e all'applicazione in via analogica della disciplina per i dipendenti. Tale circostanza dà luogo a inevitabili difficoltà e incertezze.

Conclusivamente l'Avv. Alberti ha chiesto di dichiarare inammissibile o nullo l'atto di citazione per chiamata del terzo notificato al dott. SCARDIGNO. In subordine, ha chiesto di respingere, in quanto infondate, le domande formulate dalla Procura regionale contro il proprio assistito. In via ulteriormente subordinata il difensore ha chiesto una congrua riduzione del danno posto a carico del convenuto, esclusa la solidarietà passiva con altri eventualmente responsabili.

All'odierna udienza ha preso la parola l'Avv. Saccone in rappresentanza degli originari convenuti ZUNINO Mauro Giuseppe, PATRONO Cesare, MERELLO Carlo, DELFINO Gerolamo, SANGUINETI Flavio, GARNIERI Rosalia, DISTILO Diego e GAGLILOLO Claudio. Il difensore ha ricordato che, nel corso della deposizione in qualità di testimone, il dott. Patti ha dichiarato che in sede di delibera non era stato esibito il parere richiesto alla Regione. Questo parere era nella disponibilità dell'ufficio che aveva redatto la delibera. Nel caso di fatti tecnici o gestionali, se non ci sono problemi di pareri contrari, è chiaro che la delibera passa senza particolare approfondimento. E' evidente pertanto la buona fede dell'organo politico.

E' successivamente intervenuto l'Avv. Cardone in rappresentanza del convenuto PIZZO Gilberto. Il legale di parte ha sollevato eccezione di carattere procedurale in considerazione del fatto che il convenuto era stato ini-

zialmente indicato come teste, senza che si fosse ravvisato alcun interesse specifico ex art. 100 del c.p.c. Nell'atto di citazione del terzo non viene in alcun modo indicato il fatto che legittimerebbe passivamente il convenuto. Ciò non rende possibile l'esercizio della difesa, in quanto ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. l'atto dovrebbe contenere gli elementi di diritto e di fatto. L'Avv. Cardone ha poi eccepito la mancata emissione dell'invito a dedurre e, nel merito, ha osservato che non si può sostenere l'esistenza di un conflitto di interessi, tanto più che in via penale non vi è stato alcun accertamento del fatto.

L'Avv. Prof. Alberti in rappresentanza del convenuto SCARDIGNO Emanuele ha messo in rilievo il fatto che il proprio assistito - responsabile dell'Ufficio Contratti - operava in posizione subordinata in quanto sopra di lui c'era l'avv. PIZZO e sopra ancora il Segretario generale dott. PATTI. Sorprende, secondo il difensore, che quest'ultimo non sia stato convenuto nel presente giudizio e sorprendono le sue dichiarazioni, atteso che svicola dalle sue responsabilità d'ufficio.

Da ultimo è intervenuto il dott. Vinciguerra in rappresentanza dell'Ufficio del Pubblico Ministero, il quale ha affermato che l'atto di integrazione del contraddittorio contiene tutti i requisiti di legge e che tutti i convenuti sono stati posti in condizione di difendersi. Nella fattispecie, tra l'altro, non era necessaria la previa emissione dell'invito a dedurre. A parere del Pubblico Ministero, il conflitto di interessi sussiste indipendentemente dal parere della Regione, che comunque è palesemente negativo. Inoltre è inverosimile che gli amministratori non conoscessero tale parere.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, occorre occuparsi delle eccezioni di nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità dell'atto di citazione del terzo, sollevate dai difensori dei convenuti PIZZO e SCARDIGNO.

Sul punto va anzitutto osservato che, contrariamente a quanto prospettato dalla difesa del PIZZO, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 125 disp. att. c.p.c. L'atto di citazione per integrazione del contraddittorio, infatti, contiene tutti gli elementi indicati ai punti da 1) a 6) del suddetto articolo (indicazione del giudice, nome delle parti, richiamo all'atto introduttivo del giudizio, indicazione dell'udienza, invito a costituirsi, indicazione

del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione).

Né può essere contestata la mancata compiuta indicazione della causa pendenti di cui all'art. 163 c.p.c., atteso che, oltre all'integrale trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio, la citazione del terzo contiene l'indicazione delle ragioni che giustificano la chiamata in causa dei due nuovi convenuti, in quanto "funzionari comunali responsabili dell'istruttoria e che hanno espresso o avrebbero dovuto esprimere il parere tecnico di competenza sugli atti deliberativi in esame in qualità di responsabili del servizio interessato".

Anche il difensore del convenuto SCARDIGNO eccepisce la nullità dell'atto di citazione del terzo, ma sotto il profilo della lesione di una serie di principi, alcuni dei quali costituzionalmente garantiti, come la terzietà del giudice, la par condicio tra le parti del processo e i diritti della difesa.

Al riguardo il Collegio, pur prendendo atto dell'orientamento di una parte della giurisprudenza, contrario ad ammettere l'integrazione del contraddittorio iussu iudicis dopo le modifiche apportate dalla **legge 23.11.1999 n. 2** all'art. 111 della Costituzione, ritiene che siffatto potere del giudice contabile non sia venuto meno a seguito della nuova formulazione dell'art. 111 e che non sia in contrasto con i principi (contraddittorio tra le parti, condizione di parità tra le parti, terzietà ed imparzialità del giudice) stabiliti ai commi I e II della citata norma.

In effetti, nel giudizio di responsabilità amministrativa, l'integrazione del contraddittorio per ordine del giudice è previsto dall'art. 47 del r.d. 13 agosto 1933 n. 1038 che, al secondo periodo, dispone: "l'intervento può anche essere ordinato dalla sezione d'ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti". Tale norma corrisponde e va integrata, ai sensi dell'art. 26 del citato r.d. n. 1038, con la disciplina recata dall'art. 107 del c.p.c., la quale prevede che "il giudice, quando ritiene opportuno che il processo si svolga in confronto di un terzo al quale la causa è comune, ne ordina l'intervento".

Dunque, presupposto della chiamata in causa iussu iudicis è l'opportunità che il giudizio si svolga nei confronti di un terzo al quale la causa è comune. Tale opportunità può nascere da diverse considerazioni, quali: l'interesse di tutelare le ragioni del terzo, indirettamente coinvolte nel processo; l'economia dei giudizi; l'unità ed uniformità di decisione nei rapporti connessi (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdiz. Lombardia n. 566 del

12.5.2003).

Nella fattispecie, la condotta dei funzionari convenuti può essere ritenuta un elemento della serie causale dalla quale è scaturito il danno erariale, attesa la loro partecipazione alla fase istruttoria delle delibere ritenute produttive di danno. Siffatta circostanza giustifica l'opportunità del loro intervento in giudizio.

Né ha pregio osservare che, in siffatte ipotesi, anziché disporre l'intervento iussu iudicis, il Collegio avrebbe dovuto valutare, a favore degli originari convenuti, l'apporto causale dei soggetti non citati dalla Procura, con conseguente riduzione od esclusione della responsabilità dei primi. In tal caso, infatti, nel giudizio in corso si sarebbe giudicato, sia pure incidentalmente, di condotte di soggetti estranei al giudizio stesso, i quali avrebbero potuto essere successivamente convenuti dalla Procura, proprio sulla base di valutazioni rese in un processo in cui non erano parte.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate appaiono infondate le lagnanze in ordine al mancato rispetto del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa, tanto più che i convenuti si sono costituiti nel presente giudizio e hanno ampiamente argomentato e controdeddotto su ogni aspetto della vicenda. In tale contesto, non appare condivisibile l'osservazione del difensore dello SCARDIGNO secondo cui il suddetto convenuto, non avendo avuto modo di partecipare all'udienza di escussione dei testimoni in data 28.9.2007, non ha avuto la possibilità di formulare osservazioni sull'attendibilità dei testi e ottenere i necessari chiarimenti. In effetti, ben avrebbe potuto il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedere un nuovo esame del testimone o evocarne altri, formulando ulteriori capitoli di prova. Il fatto che ciò non sia avvenuto è significativo della mancanza di sostanziali ragioni per mettere in dubbio l'attendibilità della testimonianza.

Quanto alla terzietà del giudice, va osservato che neppure tale principio subisce alcun vulnus a seguito dell'applicazione dell'art. 47 del r.d. n. 1038 del 1933. Va infatti osservato, da un lato, che non si può ritenere che la terzietà del giudice non fosse un principio fondamentale anche prima della modifica dell'art. 111 Cost. e, dall'altro lato, che non sembra nemmeno potersi ritenere che il giudice ordinario - cui la possibilità di ordinare la chiamata in causa di terzi è consentita dal codice di rito - eserciti in tal modo una funzione di parte (Cfr. Corte dei conti, Sezione Seconda

d'Appello n. 64 del 3.3.2003).

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del r.d. n. 1038/1933, subordinatamente sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, va quindi dichiarata del tutto infondata in base alle considerazioni sopra esposte, alle quali va aggiunto che la Corte costituzionale ha già avuto modo, sia pure incidentalmente, di pronunciarsi in materia con l'ordinanza n. 261 del 21 giugno 2006. Con la suddetta pronuncia il Giudice delle leggi ha infatti affermato che il giudice contabile ha il potere "non solo di ordinare, se del caso, l'intervento in causa dei concorrenti nella causazione del danno pubblico (allargamento del contraddittorio non impedito dal fatto che la loro posizione sia stata archiviata dal Procuratore regionale, non formandosi il giudicato con l'archiviazione), ma anche, eventualmente, di procedere ad una più esatta personalizzazione ed individualizzazione della responsabilità nei confronti di coloro che sono stati citati a giudizio dal pubblico ministero".

Per quanto riguarda l'osservazione difensiva concernente la mancata ripartizione del danno tra i convenuti, va ricordato che la giurisprudenza esclude la nullità dell'atto di citazione che contenga la quantificazione complessiva del danno addebitabile e non il suo frazionamento fra i corresponsabili, in quanto nei giudizi per responsabilità amministrativa la ripartizione del danno appartiene alla esclusiva competenza del giudice (Cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdiz. Molise n. 102 del 2.6.1999).

Va poi respinta la domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti del Segretario generale dott. Patti, il quale risulta estraneo alla serie causale che ha determinato il danno, avendo partecipato all'adozione delle delibere contestate in veste di mero verbalizzante, non richiesto di esprimere alcun parere in ordine alla regolarità tecnica e giuridica degli atti.

Da ultimo, non può essere accolta l'eccezione di improcedibilità dell'atto di citazione del terzo, sollevata dal difensore del convenuto PIZZO, in relazione alla mancata preventiva emissione dell'invito a dedurre. Al riguardo, si premette che l'art.5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n.453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n.19, non prevede la notifica dell'invito a dedurre al terzo chiamato in giudizio iussu iudicis. A ciò va aggiunto che la giurisprudenza ha in proposito unanimemente affermato (cfr. Corte dei conti, Sezione giurisdiz. Lombardia n. 566 del 12.5.2003; Sezione giurisdiz. Toscana n. 806 del 20.7.1999) che l'istituto dell'invito a dedurre at-

tiene ad una fase precedente l'instaurazione del giudizio e, pertanto, non può trovare applicazione nel corso di un giudizio già pendente. Nei confronti dei convenuti in giudizio per l'integrazione del contraddittorio, non è quindi necessario emettere l'invito a dedurre, non essendovi identità di posizioni tra il soggetto citato in seguito dall'istruttoria del P.M. e quello chiamato in giudizio per ordine del giudice.

Terminato l'esame delle questioni preliminari e procedurali, può quindi passarsi all'esame del merito.

In proposito, va anzitutto dato atto della fondatezza della tesi della Procura regionale, che sostiene l'illegittimità del rimborso disposto con le deliberazioni della Giunta comunale n. 305 e n. 306 del 10.7.2003 e n. 228 del 29.4.2004.

E, difatti, nell'ambito degli enti locali, la normativa riguardante il pagamento delle spese sostenute in occasione di procedimenti penali conclusi con assoluzione riguarda solamente i dipendenti (artt. 16 del **d.p.r. n. 191/1979**, 22 del **d.p.r. n. 347/1983** e 67 del **d.p.r. n. 268/1987**, norme confermate dall'**art. 50 del d.p.r. n. 333/1990**). Peraltro, la giurisprudenza (Cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3946 del 17.7.2001) ha ritenuto estensibile anche agli amministratori degli enti locali la richiamata normativa concernente i dipendenti degli enti medesimi. Il rimborso delle spese legali, tuttavia, è comunque subordinato alla sussistenza dei seguenti presupposti: a) connessione con i compiti di ufficio dei fatti oggetto del processo penale, b) mancanza di conflitto di interessi con il Comune a causa dei predetti fatti, c) conclusione del processo penale con una sentenza di assoluzione.

Non è quindi sufficiente, ai fini dell'insorgenza del diritto al rimborso delle spese sostenute per l'assistenza processuale, che il processo penale per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio si sia concluso con l'assoluzione, ma occorre altresì l'insussistenza di interessi confliggenti tra l'amministratore e l'ente.

Quindi, anche una condotta non sanzionabile penalmente può dare luogo ad un conflitto di interessi se posta in essere in violazione delle norme che regolamentano l'azione amministrativa. Ai fini della legittimità del rimborso, deve infatti poter essere esclusa una eventuale responsabilità di tipo disciplinare od amministrativo, per mancanze attinenti al compimento dei doveri dell'ufficio (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 7660 del

2004), così come non devono emergere comportamenti illegittimi o inopportuni, che integrino una deviazione dal fine pubblico e siano pertanto connotati da eccesso di potere.

Nella fattispecie, i comportamenti contestati al Viveri, al Manduca e al Vazio, nonostante l'assoluzione in sede penale, mantengono tuttavia il carattere di atti illegittimi, confliggenti con gli interessi del Comune di Albenga.

Per quanto riguarda, infatti, l'imputazione a carico del Viveri di tentata concussione, di cui al capo 2 della richiesta di rinvio a giudizio, va detto che la pronuncia di non luogo a procedere, ancorché motivata con la formula "il fatto non sussiste", non consente di escludere la storicità dei fatti addebitati all'imputato, né la loro illiceità e contrarietà agli interessi del Comune. In effetti, il GUP non ha negato la sussistenza dei comportamenti illeciti, ma soltanto la loro sufficienza a concretare quegli "atti idonei diretti in modo non equivoco", necessari per il realizzarsi del reato tentato. Tale conclusione si ricava dalle motivazioni della sentenza del GUP di Savona n. 465 del 9.2.2002, ove si legge: "né la provata indubbia volontà del Sindaco (Viveri) di affidare l'esecuzione dei lavori a queste due imprese (Damonte Costruzioni s.p.a. e Cossi Costruzioni s.p.a.), né l'eventuale costo esorbitante dei lavori, previsto grazie all'intervento di consulenti conniventi e disonesti, né l'inequivoca portata concussiva della proposta avanzata da Parodi e non respinta da Viveri nel corso dell'articolata conversazione tenutasi nell'ufficio del Sindaco nel pomeriggio del 5 aprile, né la precedente analoga intermediazione retribuita di Parodi in occasione della gara d'appalto per la ricostruzione del ponte sul fiume Centa, appaiono sufficienti a concretare quegli atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre i due imprenditori (Damonte e Cossi) a promettere al Parodi la somma di un miliardo e seicento milioni di lire".

In relazione alle imputazioni per il reato di abuso d'ufficio (capi 6, 7, 9, 12, 32 e 34) a carico del Viveri, in concorso, in un caso (capo 34), con il Vazio e, in un altro caso, con il Manduca (capo 68, corrispondente al capo 12 riguardante il Viveri), occorre osservare che la pronuncia di non luogo a procedere è stata emessa con la formula "perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato". Il GUP ha infatti precisato che la **legge 16.7.1997 n. 234** ha ristretto l'ambito oggettivo e soggettivo del reato di abuso d'ufficio, sicché i fatti contestati non rientrano nello schema tipico della nuova previsione legislativa e, dunque, ci si trova in presenza di una

vera e propria abolitio criminis, che impone il proscioglimento.

Ciò nondimeno, i comportamenti contestati ai menzionati soggetti, la cui sussistenza non viene esclusa nella sentenza penale, si esplicitano in atti palesemente illegittimi e viziati da eccesso di potere e, dunque, confliggenti con gli interessi dell'Amministrazione (capo 6 - induzione all'elaborazione del nuovo P.R.G. in modo da favorire alcune aree di proprietà di soggetti legati al Viveri da rapporti di stretta amicizia e/o affaristici; capo 7 - costrizione all'abbandono dell'attività imprenditoriale in zona da parte di un'impresa, mediante atti e controlli aventi di fatto contenuto vessatorio ed adozione di provvedimento contingibile e urgente viziato da manifesto eccesso di potere; capo 9 - colpevole inerzia nel tollerare una situazione di incompatibilità con l'impiego pubblico in cui versava la segretaria del Sindaco; capo 12 e 68 - colpevole inerzia nel tollerare che un pubblico esercizio svolgesse la propria attività in assenza della relativa autorizzazione amministrativa; capo 32 - illegittimo rilascio di concessione edilizia concernente lavori in parte eseguiti in difformità a precedente autorizzazione; capo 34 - emissione di ordinanza contingibile ed urgente con la quale veniva revocata all'impresa ILCE s.p.a. la gestione dell'acquedotto comunale, viziata da eccesso di potere perché motivata con la sussistenza di gravi pericoli minaccianti l'incolumità, mentre l'unica ragione emergente dal tenore dell'atto consisteva in un inadempimento contrattuale).

Per quanto riguarda il significato da riconoscersi alla circostanza che l'Amministrazione non si è costituita parte civile nel relativo procedimento, va detto che, se la costituzione di parte civile dell'Amministrazione costituisce elemento decisivo e di per sé sufficiente a comprovare la sussistenza del dedotto conflitto di interessi, la sua mancata costituzione non dimostra affatto l'insussistenza di tale conflitto, atteso che appartiene alla discrezionalità amministrativa la scelta degli strumenti giuridici per la tutela dei propri interessi.

L'accertata sussistenza del conflitto di interessi rende quindi indebito il rimborso disposto con le deliberazioni della Giunta comunale n. 305 e n. 306 del 10.7.2003 e n. 228 del 29.4.2004, dalle quali è conseguentemente derivato un danno all'ente di complessivi € 36.723,55.

Detto danno è causalmente riconducibile a tutti coloro che hanno preso parte all'iter di formazione ed approvazione delle delibere, cioè i funzionari che hanno curato l'istruttoria degli atti e che hanno espresso (o avreb-

bero dovuto esprimere) il parere tecnico di cui al **d.lgs. n. 267/2000**, nonché gli amministratori che hanno espresso voto favorevole al riguardo. In termini di responsabilità, tuttavia, stante la complessità della materia, il comportamento degli amministratori non appare connotato dall'intensità necessaria ad integrare gli estremi della colpa grave, tanto più che non ha trovato conferma l'assunto della Procura secondo cui i medesimi avrebbero disatteso il parere della Regione Liguria – Comitato di Controllo, argomentatamente reso in senso contrario. In effetti, è emerso a seguito di deposizione testimoniale del Segretario generale dott. Patti, che gli amministratori approvarono le bozze di deliberazione predisposte dal competente ufficio di segreteria, senza essere stati messi al corrente dell'esistenza di tale parere (neppure citato nelle delibere).

Di detto documento era invece sicuramente a conoscenza il dott. SCARDIGNO che, in qualità di Capo Settore dell'Ufficio Contenzioso-Legale, ha sottoscritto la relativa lettera di richiesta e alla cui attenzione (c.a. Dr. E. Scardigno) risulta essere pervenuta la risposta della Regione. A conoscenza del suddetto parere era pure l'Avv. PIZZO, in qualità Dirigente della I Ripartizione. Tale circostanza risulta anche dalla testimonianza resa dal Segretario generale dott. Patti all'udienza del 28.9.2007, il quale, alla domanda se venne comunicato alla Giunta il parere della Regione, così ha risposto: "No, in quella circostanza non c'era perché non è nemmeno citato nel contenuto della delibera, perché il parere era nella disponibilità del dirigente dell'ufficio di segreteria ...".

Ora, il fatto che i funzionari responsabili dell'istruttoria fossero in possesso di un documento così rilevante ai fini della decisione e non lo abbiano allegato agli atti in visione alla Giunta, né citato nella bozza di deliberazione, costituisce comportamento sicuramente anomalo. Ciò è tanto più grave se si considera che il ridetto parere, nello specifico, si esprimeva in senso contrario al rimborso delle spese.

Risulta infatti infondata la tesi dei convenuti, secondo i quali il parere della Regione non potrebbe considerarsi negativo ai fini della fattispecie in esame, atteso che esso non contiene alcuno specifico riferimento alla sentenza n. 465 del GUP di Savona, bensì osservazioni genericamente rivolte a casi ipotetici. Al contrario, si tratta di un atto formalmente richiesto dall'apparato burocratico, con uno specifico e documentato quesito (risulta essere stata allegata proprio la sentenza n. 465 in data 9.2.2002 del GUP

di Savona), inerente la rimborsabilità delle spese sostenute da Viveri Angelo, Vazio Franco e Manduca Pasquale. Quanto al contenuto, il richiamato parere evidenzia chiaramente che, per potere disporre legittimamente il rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale, l'Amministrazione non può limitarsi a riscontrare l'avvenuto proscioglimento degli amministratori con sentenza passata in giudicato, dovendo anche verificare la mancanza di un conflitto di interessi con la stessa, atteso che "comportamenti illegittimi e comunque inopportuni dei soggetti rinviati a giudizio penale ... paiono escludere, anche in caso di proscioglimento, il rimborso delle spese sostenute per la difesa: tale è il caso in cui un comportamento non più penalmente rilevante per abolitio criminis si sia materializzato in atti amministrativi viziati da eccesso di potere".

La connotazione gravemente colposa del comportamento dei due menzionati funzionari trova poi conferma nel fatto che i medesimi, tenuti ad esprimere sulle proposte di deliberazioni n. 305 e n. 306 del 10.7.2003 (PIZZO) e n. 228 del 29.4.2004 (SCARDIGNO) il parere di cui all'art. 49 del d.lgs. del 18.8.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, hanno aggirato la previsione normativa dichiarando non dovuto tale parere sui provvedimenti di rimborso delle spese legali, facendoli passare per meri atti di indirizzo, mentre è palese la loro natura di atti di liquidazione, rimborso e/o riconoscimento del debito.

Evidentemente, i predetti funzionari non volevano rilasciare un formale parere favorevole, ben sapendo che il provvedimento era illegittimo alla luce della normativa vigente e contrastava con il parere della Regione. Tale manovra, però, non fa venire meno la loro responsabilità, atteso che ai sensi del comma 3 del citato art. 49 i responsabili del servizio interessato rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi (anche nel caso in cui si siano indebitamente astenuti dal renderli).

Né la posizione dello SCARDIGNO è alleggerita dal fatto di essersi uniformato alle precedenti determinazioni del proprio dirigente, allorché si trovò a sostituirlo per poche settimane. E, difatti, il suddetto convenuto, come si è visto, era perfettamente a conoscenza dell'intera problematica e non aveva alcun obbligo di seguire le erronee determinazioni del proprio dirigente.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte va riconosciuta la responsabilità dei signori PIZZO Gilberto e SCARDIGNO Emanuele, ravvisandosi nel loro

comportamento gli estremi della colpa grave, mentre va esclusa la responsabilità dei signori ZUNINO Mauro Giuseppe, PATRONO Cesare, MERELLO Carlo, DELFINO Gerolamo, SANGUINETI Flavio, GARNIERI Rosalia, DISTILO Diego e GAGLILO Claudio, atteso il mancato raggiungimento dell'intensità colposa prevista dall'Ordinamento per l'affermazione della responsabilità amministrativa.

Quanto alla determinazione del danno ascrivibile ai condannati, la Sezione ritiene che - a fronte di un esborso globalmente quantificato in € 36.723,55 - una quota pari ad un terzo sia causalmente riconducibile, ancorché non sanzionabile a livello di colpa grave, all'organo deliberante, per non aver più approfonditamente esaminato la problematica e controllato la regolarità dei pareri tecnici emessi dalla struttura amministrativa.

Va pertanto posto a carico dell'Avv. Gilberto PIZZO, tenuto a rendere il parere ex art. 49 del T.U. di cui al **d.lgs. n. 267/2000** sulle deliberazioni n. 305 e n. 306 del 10.7.2003 (che hanno comportato un complessivo esborso di € 28.052,73) il danno di € 18.701,82. Conseguentemente, al dott. Emanuele SCARDIGNO, tenuto a rendere il parere sulla delibera n. 228 del 29.4.2004 (comportante un esborso di € 8.670,82), va accollato il danno di € 5.780,54.

Ritiene inoltre il Collegio di esercitare il potere riduttivo, ai sensi dell'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, in considerazione della complessità giuridica della vicenda, con riduzione dell'addebito del PIZZO ad € 9.000,00 e di quello dello SCARDIGNO ad € 3.000,00 somme onnicomprensive di rivalutazione e interessi.

Per quanto riguarda gli onorari e i diritti spettanti alla difesa dei prosciolti, da liquidarsi ai sensi dell'art. 10 bis del **d.l. n. 203 del 2005**, convertito in **legge n. 248 del 2005**, il Collegio ravvisa nella specie la sussistenza dei giusti motivi di cui al secondo comma dell'art. 92 del c.p.c. per la declaratoria di compensazione integrale delle spese legali, in considerazione del fatto che l'assoluzione è stata disposta, non per estraneità ai fatti, ma per mancanza di colpa grave.

P.Q.M.

la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Liguria, definitivamente pronunciando

ASSOLVE

i signori ZUNINO Mauro Giuseppe, PATRONO Cesare, MERELLO Carlo,

DELFINO Gerolamo, SANGUINETI Flavio, GARNIERI Rosalia, DISTILO Diego e GAGLILO Claudio, con compensazione delle spese e dei diritti di difesa.

CONDANNA

i signori PIZZO Gilberto e SCARDIGNO Emanuele al pagamento, rispettivamente, della somma onnicomprensiva di € 9.000,00 (novemila) e di € 3.000,00 (tremila), senza accessori.

Il Collegio, inoltre, dispone la condanna dei convenuti di cui sopra al pagamento delle spese di giudizio che, fino al deposito della presente sentenza, vengono liquidate in € 719,30 (settecentodiciannove/30), proporzionalmente alla condanna.

Così deciso in Genova nelle camere di consiglio del 9 luglio 2008 e del 28 ottobre 2008.

Contatti



Richiesta di informazioni



Inserisci l'indirizzo email...



Inserisci messaggio... (max 1000 car)



Invia



Newsletter